

AUTOCERTIFICAZIONE

IL SINDACO

Viste le disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 (pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 30/L alla Gazzetta ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001)

INFORMA

che dal 7 marzo 2001 le Pubbliche Amministrazioni ed i Gestori di Servizi Pubblici non potranno più richiedere certificati ai cittadini e dovranno obbligatoriamente accettare le autocertificazioni per i seguenti dati:

- Data e luogo di nascita
- Cittadinanza
- Possesso e numero del codice fiscale e della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria
- Residenza
- Stato di disoccupazione
- Godimento dei diritti civili e politici (iscrizione nelle liste elettorali)
- Qualità di pensionato e categoria di pensione
- Stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero
- Qualità di studente
- Stato di famiglia, anche per uso assegni
- Qualità di legale rappresentate di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili
- Esistenza in vita
- Iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
- Nascita del figlio
- Tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio
- Decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente
- Di non aver riportato condanne penali
- Iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni (es. C.C.I.A.A., Ordini professionali, ...)
- Appartenenza a ordini professionali
- Di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa
- Titolo di studio, esami sostenuti
- Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
- Qualifica professionale posseduta
- Qualità di vivenza a carico, attiva e passiva
- Titolo di specializzazione
- Tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri di stato civile
- Titolo di abilitazione
- Di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato
- Titolo di formazione
- Titolo di aggiornamento e di qualificazione tecnica
- Situazione reddituale o economica, anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali
- Assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto

Destinatari delle autocertificazioni

Comune, Prefettura, Regione, Provincia, Questura, Motorizzazione, Scuole, Università, INPS, INAIL, ATER, Aziende Sanitarie, ecc. ed i gestori di Servizi Pubblici (ENEL, Telecom, Aziende di erogazione servizi, energia, gas, acqua, ecc.). Le autocertificazioni possono essere presentate anche ai privati che vi consentano (es. banche, assicurazioni, ...)

Validità temporale delle autocertificazioni

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni hanno la stessa validità temporale dei certificati che sostituiscono e, quindi, almeno 6 mesi.

Imposte e diritti

Le dichiarazioni sostitutive sono esenti da imposte di bollo.

Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà

Tutti i fatti, stati e qualità personali non compresi nell'elenco delle autocertificazioni sopra riportati, possono essere sostituiti in via definitiva con la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Quando si presentano agli uffici pubblici non devono essere autenticate, sarà sufficiente firmarle davanti al funzionario incaricato prima di consegnarle, oppure allegare fotocopia di un documento di identità.

Copie autenticate direttamente dai cittadini

Il titolo di studio, il certificato di servizio, la copia di un qualsiasi atto o documento possono essere resi autentici con una semplice dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui l'interessato dichiara la conformità all'originale della copia allegata.

Cittadini stranieri

I cittadini appartenenti agli Stati membri dell'Unione Europea potranno effettuare tutte le autocertificazioni al pari dei cittadini italiani.

I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive in tutti i casi in cui debbano comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di Uffici Pubblici in Italia.

Carta d'identità e documenti di riconoscimento

I dati richiesti dalle amministrazioni pubbliche possono essere comprovati anche tramite l'esibizione di un documento di riconoscimento (carta d'identità, patente di guida, passaporto, porto d'armi, tessere statali con fotografia, ...)

Impedimento alla sottoscrizione

La sottoscrizione di atti di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo, dovuto a ragioni di salute, è sostituita dalla dichiarazione, resa al pubblico ufficiale dal coniuge o dai figli o da altro parente fino al 3° grado.

Certificato non sostituibili

Non possono essere mai autocertificati i documenti relativi a certificati medici, sanitari, veterinari, di origine e conformità alle norme CEE, i brevetti e i marchi.

Controlli sulle autocertificazioni

Gli uffici dovranno effettuare controlli sulle autocertificazioni che ricevono. Se riscontreranno che le dichiarazioni sono false, dovranno revocare il beneficio concesso e denunciare il dichiarante alla autorità giudiziaria.